



COMUNE DI SQUINZANO

Provincia di Lecce

Prot. 15474 del 06/09/2023

ORDINANZA SINDACALE N.

161

DEL

06/09/2023

OGGETTO: Disposizioni relative all'obbligo di corretta conduzione degli animali ed all'obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale a tutela dell'igiene pubblica, per il rispetto dell'ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano

IL SINDACO

Premesso che:

L'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, con la finalità di risolvere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a causa della presenza di escrementi di cani, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza;

L'abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;

I luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;

Valutato che:

l'elemento essenziale, per il conseguimento degli obiettivi posti, è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall'attuazione, da parte dei proprietari e detentori, di precisi obblighi e comportamenti;

Preso atto:

inoltre che alcuni proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio anche l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;

Accertato che:

tale comportamento è causa di disagio per i cittadini, per l'evidente assenza del dovere civico dei proprietari dei cani di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento;

Ritenuto:

opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

Visti:

- La Legge quadro 14/08/1991, n° 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;
- Il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R 320/54;
- La Legge 24.11.1981 n. 689 in materia di depenalizzazione del sistema penale;



COMUNE DI SQUINZANO

Provincia di Lecce

- Gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.;
- La legge n.281/1991 in materia di animali d'affezione;
- La legge regionale n.2 del 07/02/2020 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione – abrogazione l.r. 03/04/1995 n.12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)";
- L'art. 672 e 727 del codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";
- L'art. 2052 del Codice civile "Danno cagionato da animali";
- L'art. 46 c.1 lettera k del "Regolamento di Polizia Urbana" del Comune, approvato con delibera della Commissione Straordinaria n.18 del 25/02/2022;

ORDINA

a decorrere dalla data di esecutività della presente ordinanza, ai proprietari e detentori di cani a qualsiasi titolo, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. È fatto divieto di lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico siti nel territorio comunale, prescrivendo l'uso del guinzaglio nonché di munire di museruola i propri cani di media e grossa taglia, all'occorrenza;
2. È fatto divieto di condurre i cani all'interno delle aree giochi per bambini, site su spazi pubblici del territorio comunale;
3. È fatto obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico;
4. È fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto del dovere della raccolta delle deiezioni canine, strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo all'asportazione e contenimento delle feci animali, in numero sufficiente da rapportarsi alla permanenza sul luogo pubblico e alle esigenze dell'animale, nonché di munirsi di un contenitore con acqua, in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni dell'animale; tali strumentazioni dovranno essere esibite, su richiesta, ai soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Per i bisogni fisiologici dei cani occorre condurli possibilmente su terreno vegetale e in zone non pavimentate, evitando di interessare marciapiedi, piazze pedonali, aree per il gioco dei bambini e aiuole di verde attrezzato.

Lo smaltimento delle deiezioni raccolte deve avvenire presso un contenitore per rifiuti umidi-organici; in caso d'uso di palette e sacchetti in materiale riciclabile, le deiezioni possono essere riciclate mediante compostaggio, mediante contenitori eventualmente predisposti a tale scopo.

SANZIONI

Restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali



COMUNE DI SQUINZANO

Provincia di Lecce

dall'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 ad € 300,00;

Dalle presenti disposizioni sono esonerati:

- i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle deiezioni canine;
- le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio;

Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.

AVVERTE

che a norma dell'art. 3 c. 4° della L. 07/08/1990, n° 241, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della L. 06/12/1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. o entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Comando di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale). Che la presente ordinanza sia pubblicata sull'albo pretorio online, sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Squinzano;

Squinzano, li 06/09/2023

IL SINDACO

f.to Mario PEDE



COMUNE DI SQUINZANO

Provincia di Lecce

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Squinzano con il numero Reg. 1447 il 06/09/2023 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

f.to Raffele Paladini